



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbania Cusio Ossola

VISTO l'art. 8 del DPR 29 luglio 1982, “*Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro*”;

VISTO l'art. 12, comma 3 del DPR 29 luglio 1982, che attribuisce al Prefetto la competenza a provvedere alla liquidazione delle somme dei veicoli sequestrati, “*...tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali*”;

VISTO il decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il D.M. n. 401 del 4 settembre 1998 del Ministero dei Trasporti e delle Navigazione di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, rubricato “*Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 38 del 4 aprile 2000 con la quale sono stati forniti i criteri di massima, già determinati dal Ministero delle Finanze, in ordine alla definizione delle spese di custodia;

RICHIAMATE le circolari n. 7 del 22 febbraio 2007 e n. del 10 ottobre 2019, che prevedono l'aggiornamento delle tariffe secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo;

RITENUTO di dover adeguare, tenuto conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo-indici FOI, le tariffe per il recupero e la custodia dei veicoli individuate sulla base delle fonti normative di cui sopra e degli usi locali;

DISPONE

che le spese di recupero nonché le tariffe di custodia, non comprensive dell'IVA di legge, sono determinate come da elenco che segue:

1) Tariffe per il recupero

Tipo di veicolo	Importo forfettario
Ciclomotori/Motocicli	€ 31,03
Autoveicoli/Autocarri fino a Kg 2.500	€ 38,79
Autoveicoli superiori a Kg 2.500	€ 54,30



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del
Verbano Cusio Ossola*

2) Tariffe per la custodia

Tipo di veicolo	Importo giornaliero
Ciclomotori in area recintata coperta	€ 0,33
Motocicli in area recintata coperta	€ 0,54
Autoveicoli / Autocarri fino a Kg. 2.500 in area recintata scoperta	€ 1,06
Autoveicoli / Autocarri superiori a Kg. 2.500 in area recintata scoperta	€ 1,89

Verbania, data del protocollo

IL DIRIGENTE
Viceprefetto Aggiunto
(Di Stefano)